



Osservatorio Vendite ANGAISA

novembre 2024/novembre 2023:	-9,05%
primi undici mesi 2024/	
primi undici mesi 2023:	-5,20%
previsione chiusura 2024:	-7,88%

L'appunto

“La filiera tecnica 4+2 è un percorso di formazione estremamente qualificante. Consente ai ragazzi di acquisire competenze specialistiche anche attraverso un’esperienza diretta del mondo delle imprese, costruendo una rete di contatti professionali che può rivelarsi preziosa per il futuro”

Alda Paola Baldi
Vicepresidente Unindustria
con delega al capitale umano



Associazione Nazionale Commercianti
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8
20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622
www.angaisa.it | info@angaisa.it

Mercato in frenata, calo demografico, aumento costo del lavoro

Uno scenario sempre più complesso per le aziende del Sud

Oltre ad aver confermato il forte (e atteso) ridimensionamento dei bonus edilizi, la nuova legge di bilancio ha anche formalizzato il termine della prima “decontribuzione Sud”, che aveva contribuito ad alleggerire il costo del lavoro per le aziende con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Con la manovra di fine anno sono stati introdotti “nuovi incentivi per il rilancio occupazionale ed economico del Mezzogiorno” (art. 1 legge 207/2024, commi 406-422), soggetti però a maggiori limitazioni e con una progressiva diminuzione della decontribuzione fra il 2025 e il 2029, che rendono la misura decisamente meno efficace ed attrattiva. Oggi il timore è che le aziende del Sud si possano trovare a breve in “debito d’ossigeno”, strette fra la minore domanda delle famiglie, legata alla scarsa disponibilità ad investire sul bene casa, e l’aumento costante dei costi di struttura. Per quanto riguarda i dati di mercato, gli Osservatori ANGAISA evidenziano – a livello nazionale - un quadro ben diverso da quello di crescita a doppia cifra che aveva caratterizzato il periodo post-pandemia: novembre 2024 ha infatti fatto registrare un decremento del -9,05% dei fatturati rispetto a novembre 2023. Se confrontiamo i primi 11 mesi del 2024 con lo stesso periodo del 2023, la flessione è pari al -5,20%. L’analisi dei dati di bilancio delle aziende del settore, che ANGAISA realizza annualmente, conferma inoltre che

l’incidenza del costo del personale, sia sul fatturato che sul margine di intermediazione, viene dato in forte crescita nel triennio 2024 – 2026. La situazione del meridione è inoltre storicamente segnata da un importante gap di competitività fra le aziende del Nord e quelle del Sud e da squilibri strutturali, sia a livello occupazionale (nel 2023 il tasso di disoccupazione in Campania, Calabria e Sicilia è stato rispettivamente pari al 17,8%, 16,2% e 16,1%, contro una media nazionale pari al 7,8%) sia per quanto riguarda il potere d’acquisto (nel 2023 la spesa media mensile nel Nord Ovest è stata pari a € 2979,07, nel Sud € 2203,27 e nelle Isole € 2320,91). Nel giugno scorso, Stefano Menghinello (direttore della Direzione centrale Istat per l’analisi e la valorizzazione nell’area delle statistiche economiche e per i fabbisogni del Pnrr) ricordava – in audizione davanti alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale – che nel 2022 il Pil pro capite a prezzi correnti delle regioni del Nord Ovest, pari a 40.900 euro risultava essere circa il doppio di quello del mezzogiorno (21.700 euro). Senza dimenticare quanto evidenziato nel Report indicatori demografici anno 2023 dell’Istat, in cui si sottolineava un concreto “rischio desertificazione” per le aree interne del Mezzogiorno, interessate non soltanto dal progressivo invecchiamento della popolazione ma anche dal fenomeno della migrazione interna, con un deflusso costante di giovani che si trasferiscono al Nord per motivi di studio (Svimez stima che “il 50% degli studenti meridionali che si iscrive

segue a pag.2



continua da pag.1

ve ad una magistrale sceglie un ateneo del Centro-Nord”) e per cercare un’occupazione stabile. “A fronte di tassi sempre più elevati di disoccupazione giovanile e di NEET (non occupati e non in istruzione dai 15 ai 29 anni) con percentuali che sfiorano il 30% in regioni come Sicilia, Calabria e

Campania) – sottolinea il Presidente Maurizio Lo Re - ANGAISA chiede con urgenza l’adozione di misure strutturali che possano sostenere la competitività delle aziende meridionali e incentivare l’occupazione, a partire da quella giovanile. È imperativo che tali misure vengano considerate non solo come un supporto temporaneo, ma come

una strategia a lungo termine per favorire la riduzione dei pesanti divari esistenti fra le diverse aree del Paese. Per questo chiediamo al Governo di riattivare con Bruxelles un tavolo di confronto costruttivo, che possa favorire il pieno ripristino della decontribuzione Sud, anche a favore delle imprese con più di 250 dipendenti”.

Diritto & Impresa

Ambiente. Direttiva 2024/3019 del 27 novembre sul trattamento delle acque reflue urbane. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Si informa che il 12 dicembre 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la [Direttiva 2024/3019](#), che riguarda il trattamento delle acque reflue urbane, aggiornando e integrando la normativa precedente. Una delle modifiche principali introdotte da questa direttiva è l’abbassamento della soglia per l’obbligo di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane. Ora, tutti gli agglomerati con più di 1.000 abitanti equivalenti dovranno trattare le loro acque reflue, mentre in passato la soglia era fissata a 2.000 abitanti equivalenti. Questo cambiamento implica che anche i comuni più piccoli saranno obbligati a trattare le acque reflue, riducendo il rischio di inquinamento e migliorando la qualità dell’acqua. L’obiettivo principale della direttiva è proteggere gli ecosistemi acquatici, prevenendo l’inquinamento da nutrienti, come azoto e fosforo, e garantendo che le acque reflue non danneggino la salute degli ecosistemi naturali. A partire dal 2035, gli agglomerati con una popolazione tra 1.000 e 2.000 abitanti equivalenti dovranno dotarsi di reti fognarie, alle quali dovranno essere collegate tutte le fonti di acque reflue domestiche. Inoltre, questi agglomerati dovranno attuare il trattamento secondario, ossia la rimozione della materia organica biodegradabile dalle acque reflue prima di essere scaricate nell’ambiente. Per gli impianti che trattano un carico di 150.000 abitanti equivalenti o più, la direttiva impone che, entro il 2039, venga introdotto un trattamento terziario per la rimozione di azoto e fosforo. Questi impianti dovranno inoltre applicare, entro il 2045, un trattamento quaternario per eliminare i microinquinanti, un passo importante per migliorare ulteriormente la qualità delle acque trattate. Un altro punto rilevante riguarda i produttori di farmaci e cosmetici, che saranno obbligati a coprire almeno l’80% dei costi aggiuntivi legati al trattamento quaternario.

Questo obbligo si inserisce nel contesto del principio del “chi inquina paga” e favorisce un regime di responsabilità estesa del produttore, in cui le aziende sono chiamate a contribuire finanziariamente alla gestione dei loro impatti ambientali.

Inoltre, sempre entro il 2045, tutti gli impianti che trattano un carico di 10.000 abitanti equivalenti o più dovranno adottare energia rinnovabile prodotta direttamente all’interno delle strutture, contribuendo così alla transizione verso un uso più sostenibile delle risorse energetiche. La direttiva è entrata ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2025, mentre gli Stati membri avranno tempo fino al 31 luglio 2027 per recepirla e adattarsi alle nuove norme. Queste misure sono pensate per garantire una gestione delle acque reflue più sostenibile, migliorando la qualità ambientale e proteggendo le risorse idriche a lungo termine.

Ambiente. Modifiche al Decreto RENTRI. Nuove istruzioni per la compilazione del Registro c/s e Formulario di identificazione del rifiuto per l’ex categoria 3bis dell’Albo nazionale gestori ambientali.

Si informa che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha modificato il [Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023](#), intervenendo sia sull’allegato 1, che contiene le “Istruzioni per la compilazione del Registro di carico e scarico dei rifiuti”, sia sull’allegato 2, relativo alle “Istruzioni per la compilazione del Formulario di identificazione del rifiuto”. Tali modifiche sono state introdotte per adeguarsi alle disposizioni della [Legge 14 novembre 2024, n. 166](#), che ha previsto l’abrogazione della categoria 3-bis dall’Albo nazionale gestori ambientali. Le nuove procedure di tracciabilità da seguire, sia per la compilazione del registro di carico e scarico che per quella del formulario di trasporto, sono illustrate al seguente [link](#), e si applicano nei casi in cui il trasportatore non risulti iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali. La stessa comunicazione del MASE segnala, inoltre, che

la tabella relativa alla “Tipologia delle autorizzazioni” è stata modificata al punto 5.1 dell’allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 251 del 19/12/2023 (“Modalità di compilazione del modello di cui all’art. 4 del D.M. n. 59 del 2023 – Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti”); al punto 3.1 dell’allegato 2 dello stesso decreto (“Modalità di compilazione del modello di cui all’art. 5 del D.M. n. 59 del 2023 – Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto – FIR”). Vista la rapidità con cui si susseguono le novità in questa materia si raccomanda di familiarizzare con i contenuti presenti sul sito RENTRI, e, in particolare, con la normativa alla base del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Ambiente. Pubblicazione standard di rendicontazione VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs).

Si informa che l’EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*), in data 17 dicembre 2024, ha pubblicato lo standard di rendicontazione denominato [VSME \(Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs\)](#). Il framework elaborato dall’EFRAG per le PMI non quotate trae origine da un processo preliminare di consultazione avviato ad inizio del 2024 cui anche la Confederazione ha preso parte fornendo contributi e spunti utili ai fini dello sviluppo del sistema di rendicontazione. Lo schema è coerente con gli ESRS (*European Sustainability Reporting Standard*), ossia gli standard europei per la rendicontazione delle informazioni ambientali, sociali e di governance previsti per le grandi imprese, ma è sviluppato in maniera più semplificata e flessibile, in modo da garantire un approccio graduale alla reportistica ESG per le imprese di minori dimensioni. Tale gradualità è garantita, in particolare, tramite la predisposizione di due moduli; un modulo “Base”, articolato in 11 sezioni (in cui le aziende sono chiamate, preliminarmente, a fornire informazioni gene-

rali sullo stato dell'arte delle proprie iniziative e strategie in chiave ESG e, successivamente, a comunicare dati sui temi ambientali, sociali e di governance, a seconda delle metriche specifiche individuate per ogni ambito d'indagine) e un modulo "Comprensivo", ideato per integrare dati aggiuntivi, nel caso in cui questi siano richiesti dagli stakeholders. Lo standard è volontario ed è rivolto, appunto, alle micro, piccole e medie imprese non quotate, le quali non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità (CSRD), ma che sempre più di frequente vengono sollecitate a fornire informazioni su tali aspetti da parte di stakeholders come banche, investitori e grandi imprese di cui le PMI non quotate sono fornitrici. L'obiettivo principale è, dunque, supportare le PMI nella gestione delle loro performance ambientali, sociali e di governance, aiutandole a soddisfare le crescenti richieste di trasparenza e sostenibilità provenienti dal mercato. Inoltre, tale operazione di standardizzazione del reporting ESG favorisce la comparabilità delle performance aziendali, semplificando il processo decisionale per gli investitori interessati a soluzioni sostenibili.

Si coglie l'occasione per evidenziare l'importanza dell'utilizzo di tale strumento e la proficuità del suo impiego. È evidente, infatti, come un approccio trasparente e responsabile alle informazioni di carattere non finanziario, accompagnato da attività di monitoraggio e *disclosure* dei dati, sia fonte di benefici ed opportunità anche per le micro, piccole e medie imprese del settore terziario. Un primo tema è certamente quello del vantaggio competitivo acquisito dalle imprese che fanno parte di una catena di fornitura, le quali devono conformarsi a requisiti sulle performance ESG sempre più stringenti imposti dalle capofileria. Un corretto monitoraggio dei fattori di sostenibilità favorisce, inoltre, l'individuazione di aree di miglioramento nei processi operativi, garantendo alle imprese la riduzione di alcuni costi. Ma soprattutto, un elemento cruciale è rappresentato dalla crescente importanza assunta dalle informazioni di carattere non finanziario ai fini dell'erogazione di finanziamenti alle imprese. Banche e istituti di credito sono sempre più propensi a valorizzare, nell'iter di valutazione per la concessione di un prestito, l'attenzione riposta nella sostenibilità e nella responsabilità d'impresa, da cui ne deriva una maggiore possibilità di ottenere finanziamenti a condizioni vantaggiose per quelle aziende che dimostrino un approccio attento verso l'ambiente, le risorse e i diritti dei lavoratori. In conclusione, la pubblicazione di tale standard volontario per le PMI, oltre a garantire un ulteriore tassello nella direzione della standardizzazione degli indicatori

sulle performance di sostenibilità, rappresenta un'opportunità per sostenere le imprese di minori dimensioni nell'implementazione di strategie di sostenibilità e per migliorare la loro attrattività nei confronti di partner, investitori e clienti.

Commercio. Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di novembre 2024, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.

- La variazione annuale novembre 2023 novembre 2024 è pari a 1,2 (75% = 0,900).
- La variazione biennale novembre 2022 novembre 2024 è pari a 1,9 (75% = 1,425).

Credito e incentivi. Disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Vi informiamo che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2024, n. 305 (Suppl. Ordinario n. 43) la [Legge 30 dicembre 2024, n. 207](#), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", in vigore dal 1° gennaio 2025. Riportiamo qui di seguito alcune delle novità contenute all'interno del provvedimento soffermandoci in particolare sulle disposizioni in materia di credito e incentivi.

Semplificazioni per l'accreditamento di pagamenti elettronici (art. 1, commi 66 e 67)

La misura - inserita nel corso dell'iter parlamentare - stabilisce che, nel caso di pagamenti elettronici (ad eccezione dei bonifici), l'accreditamento degli importi giornalieri in favore dei beneficiari debba avvenire entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento e, in ogni caso, con valuta il giorno della ricezione dell'ordine stesso. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge in commento, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adeguarsi.

Transizione 5.0 (art.1, commi da 427 a 429)

Il comma 427 apporta modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0. In particolare, la disposizione contiene le seguenti modifiche all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56 del 2024, che disciplina, tra l'altro, il monitoraggio del suddetto credito d'imposta:

- a) il credito d'imposta può essere riconosciuto in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente;
- b) si modifica la base di calcolo del credito

d'imposta per l'acquisto dei beni materiali per l'autoproduzione di energia destinata all'autoconsumo, incrementandola ulteriormente per i moduli fotovoltaici con celle con efficienza di cella almeno pari al 23,5% (dal 120% al 140% del costo) e per i moduli composti con efficienza di cella almeno pari al 24,0% (dal 140% al 150% del costo) e introducendo un incremento anche in relazione ai moduli fotovoltaici con efficienza di modulo almeno pari al 21,5% (al 130% del costo);

- c) si eleva al 35% del costo l'importo del credito d'imposta per la quota di investimenti d'importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15%);
- d) vengono modificate le aliquote d'incremento del credito d'imposta riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 10%. Invece delle precedenti tre aliquote (40-20-10), si prevedono ora due aliquote pari al 40% per investimenti fino a 10 milioni e al 10% oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni;
- e) conseguentemente vengono modificate le aliquote d'incremento del credito d'imposta riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 15%. Invece delle precedenti tre aliquote (45-25-15), si prevedono ora due aliquote pari al 45% per investimenti fino a 10 milioni e 15% oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni;
- f) si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario;
- g) viene stabilito che, in caso di investimenti in beni previsti dall'allegato A alla legge 232 del 2026, caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, è considerato conseguito il risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento, senza necessità di produrre la perizia asseverata attestante la riduzione. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore. Inoltre, la riduzione dei consumi energetici si considera in

ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall'investimento;

h) si prevede la cumulabilità del credito d'imposta (Transizione 5.0) con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS). Il comma precisa che il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Ad ogni modo non è consentito il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto. Il comma 428 prevede che le disposizioni sopra indicate, tutte più favorevoli per le imprese, si applichino retroattivamente agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024.

Il comma 429, con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d'imposta previsti dalle lettere d) ed e) del precedente comma 427, stabilisce che la fruizione dei relativi benefici sia subordinata a una comunicazione del GSE che, in sostanza, dovrà verificare siano rispettati i limiti di copertura finanziaria della misura.

Transizione 4.0 (art. 1, commi da 445 a 448)

I commi da 445 a 448 modificano in più parti la disciplina del credito d'imposta Transizione 4.0 prevista dalla legge n. 178 del 2020. Con il comma 445 lettera c) viene abrogato il comma 1058-ter della legge n. 178 del 2020 relativo alla concessione del credito d'imposta per l'anno 2025 sull'acquisto di beni immateriali compresi nell'allegato B annesso alla legge n. 232 del 2016. Il comma 446 interviene sul credito d'imposta per l'acquisto di beni materiali di cui all'allegato A alla legge 232 del 2016 (articolo 1, comma 1057-bis, della legge 178 del 2020), stabilendo che questo è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro (il limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge in commento il relativo ordine risulti

accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione). Il comma 447 prevede che, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito per la misura, l'impresa trasmetta telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, sulla base del modello di cui al decreto direttoriale del medesimo ministero del 24 aprile 2024 (adottato in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024), che dovrà essere adattato con apposito decreto direttoriale, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al comma in commento. Il comma 448 prevede che, ai fini della fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento del limite di spesa il Ministero delle imprese e del made in Italy, ne dà immediata comunicazione nel proprio sito internet istituzionale, e sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

Nuova Sabatini (art. 1, comma 461)

Viene previsto un rifinanziamento della legge "Nuova Sabatini" per l'acquisto dei beni strumentali d'impresa, pari 1,7 miliardi dal 2025 al 2029.

Edilizia. Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202. Proroghe dei termini dei lavori in materia di edilizia privata.

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024 ed entrato in vigore il giorno successivo (28 dicembre 2024) il [Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202](#), recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi". Si segnala in particolare l'art. 7, comma 2 relativo alle proroghe dei termini dei lavori in materia di edilizia privata. Vengono ulteriormente prorogati i termini di alcuni lavori in materia di edilizia privata, già differiti dall'articolo 10-septies del D.L. 21/2022 (Decreto Taglia Prezzi) e da ultimo estesi dall'articolo 4-quater del D.L. 181/2023 (Decreto Sicurezza energetica). Nello specifico, vengono prorogati, da 30 mesi a 36 mesi, i termini di inizio e ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2024 (in precedenza tale data era fissata al 30 giugno 2024), purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di voler-

si avvalere della proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio. Tali disposizioni si applicano anche ai termini relativi: alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali comunque denominate, ai permessi di costruire e alle SCIA già prorogati, nonché alle convenzioni di lottizzazione e ai relativi piani attuativi formati entro il 31 dicembre 2024, anche se già prorogati.

Imprese. Obbligo di assicurazione contro calamità naturali ed eventi catastrofali. Specificazione dell'oggetto della copertura assicurativa e proroga al 31 marzo 2025.

L'articolo 1 bis del [Decreto-legge n. 155/2024](#), introdotto in sede di conversione in Legge, interviene in materia di obbligo per le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Tale disposizione precisa, infatti, che l'obbligo assicurativo è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile (terreni e fabbricati, impianti e macchinario, nonché attrezzature industriali e commerciali) a qualsiasi titolo impiegati per l'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Si segnala inoltre che, con il [Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202](#) in materia di termini normativi (art. 13), viene posticipato al 31 marzo 2025 il termine entro cui le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Trasporti. Pubblicazione calendario divieti circolazione 2025.

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 31 dicembre 2024 è stato pubblicato il [Decreto n. 578 del 12 dicembre 2024](#) del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, recante il calendario e le direttive per la limitazione della circolazione sulle strade extraurbane dei veicoli pesanti adibiti al trasporto di cose per l'anno 2025.